

# TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

## SEZIONE STACCATA DI LECCE

### RELAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2016

#### Saluti e ringraziamenti

Desidero anzitutto, anche a nome dei magistrati, del personale di questo Ufficio Giudiziario e dell'Istituzione che mi onoro di rappresentare in questa sede, porgere un cordiale e affettuoso benvenuto a Voi tutti, ringraziandoVi – uno per uno – della Vostra presenza e partecipazione a questa nostra cerimonia di apertura del nuovo anno giudiziario della giustizia amministrativa.

Voglio ringraziare tutte le autorità civili, religiose, militari, i rappresentanti del governo, gli esponenti del mondo politico e tutti i rappresentanti delle altre magistrature presenti in questa sala, che ci hanno voluto onorare della loro gradita presenza.

La Vostra partecipazione a questa cerimonia è per noi importante testimonianza di un percorso condiviso che, nel reciproco rispetto della specificità e della diversità dei ruoli, persegue comuni ideali di legalità e giustizia .

E ciò in un momento particolarmente difficile e delicato per l'intero paese e, quindi, anche per la nostra comunità e per il nostro territorio, che si caratterizza per i gravi effetti di una crisi economica globale, che si riflette in tutti i settori della vita sociale ed economica e che non poteva pertanto non coinvolgere anche tutte le funzioni dello Stato.

Voglio inoltre esprimere un pensiero di gratitudine ai colleghi magistrati delle sedi di Lecce e di Bari, anche questi ultimi oggi presenti alla nostra inaugurazione, per l'elevato livello di preparazione e per l'impegno nell'espletamento dei compiti istituzionali; in particolare, ai colleghi di questo TAR di Lecce un ringraziamento per l'affettuosa accoglienza manifestatami, pari a quella manifestatami da tutto il personale amministrativo dell'ufficio e dagli avvocati del Foro salentino; e ai miei magistrati della seconda sezione interna del T.A.R. di Bari, che hanno condiviso con me questi ultimi due anni della mia presidenza, per la leale collaborazione offertami.

Dopo i miei circa sedici anni di assenza dalla mia città, grazie ai colleghi, al personale, agli avvocati, ho sentito di essere tornato a casa, nella consapevolezza del difficile compito che mi attende e per il quale dedicherò tutto il mio impegno e la mia attenzione.

Mi pare quasi superfluo invece dire qualcosa del Foro salentino, il cui livello qualitativo, sia sul piano tecnico giuridico, sia sul piano professionale deontologico, è ormai noto ben oltre i confini del nostro distretto territoriale.

Evidente infatti che i risultati qualitativi conseguiti dalla giurisprudenza di questo Tribunale scaturiscono anche dall'elevata qualificazione delle domande proposte, in un giudizio strutturato in larga parte come giudizio puro di legittimità, di tipo

impugnatorio-caducatorio, con una domanda che circoscrive e conforma l'ambito decisorio riservato al giudice.

Voglio infine rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale amministrativo in servizio presso questo tribunale per la preziosa collaborazione offerta e per l'opera svolta, i cui risultati, ancorché non visibili in ragione della loro strumentalità rispetto all'attività giudicante, sono stati comunque necessari e imprescindibili: non si sarebbero raggiunti i livelli di efficienza e produttività in termini di erogazione del servizio giustizia, complessivamente considerato, senza l'opera del personale amministrativo, prestata con dedizione, con coscienza e con umiltà.

L'umiltà, che non esclude l'autorevolezza meritata sul campo, deve rappresentare il criterio guida della nostra attività e dell'esercizio della funzione giudicante, in quanto costituisce l'unico modo efficace di interagire con gli altri e, nella specie, anzitutto con le parti nel rapporto processuale, ma anche, indirettamente, con le pubbliche amministrazioni e con gli stessi cittadini, utenti finali del servizio erogato.

Ed invero l'umiltà consiste nella capacità di mettersi per un attimo nella parte del proprio interlocutore, per comprenderne senza pregiudizi le ragioni e l'argomentare, ovviamente con onere di reciprocità; ciò deve valere infatti sia per il giudice e sia per l'avvocato, entrambi partecipi della funzione giustizia nell'ambito delle rispettive competenze.

Ho sempre creduto che un giudice dovrebbe aver esercitato per un certo tempo la professione forense e viceversa o che, quantomeno, in fase di formazione dovrebbe essere previsto un percorso in parte comune e condiviso.

## LA DOMANDA DI GIUSTIZIA NELL' ANNO 2015

Ciò premesso, veniamo ai dati statistici relativi all'attività svolta da questo TAR nell'anno 2015.

Voglio premettere che non intendo soffermarmi in dettaglio su dati e numeri statistici, i quali non rendono giustizia al lavoro svolto, in particolare, con riferimento all'aspetto qualitativo delle pronunce e costituiscono espressione della tendenza alla standardizzazione e burocratizzazione del lavoro del giudice; i dati statistici, pur presentando innegabili vantaggi e utilità come parametro generale di riferimento degli indici di produttività, vanno considerati pertanto con estrema cautela.

Prenderò dunque a riferimento solo i dati generali ritenuti più significativi, rinviando – per gli appassionati della statistica – alle tabelle e ai grafici allegati in appendice alla pubblicazione della presente relazione.

E dunque anche per quest'anno 2015 il TAR di Lecce si è orgogliosamente confermato come ufficio giudiziario di grande efficienza.

Nel decorso anno sono state pubblicate ben 3.096 sentenze, delle quali 127 sentenze in forma semplificata; sono state adottate 509 ordinanze cautelari, 513 ordinanze collegiali, 6 ordinanze presidenziali, 48 decreti presidenziali e 82 decreti collegiali.

A fronte di complessivi 3.214 ricorsi depositati, dei quali ben 797 corredati di domanda cautelare, sono stati definiti complessivamente ben 3.411 ricorsi, con n. 3.096 sentenze (delle quali 127 sentenze brevi) e con 315 decreti decisori, con una conseguente ulteriore diminuzione delle giacenze, quantificabili ad oggi – ad un più esatto conteggio - in n. 4.526 ricorsi.

Il merito di questi risultati, che devono ritenersi ben più significativi del mero dato numerico, non mi appartiene, essendomi insediato alla presidenza di questo TAR solo dal gennaio 2016 e sono invece da ascrivere all'opera meritoria svolta dal mio predecessore, Cons. Antonio Cavallari, cui deve andare il nostro ringraziamento per l'opera svolta in questi anni e per i risultati conseguiti.

L'elevato livello di produttività è stato reso possibile anche grazie ad una felice situazione del TAR di Lecce, che ha potuto operare finora nella pienezza della copertura di organico di magistrati (15 /15). Una situazione questa che rappresenta oggi un'isola felice rispetto alla generale situazione in cui versano quasi tutti gli altri uffici giudiziari del nostro plesso.

Il ricambio generazionale, fortemente voluto dal Governo e dal legislatore, ha comportato un rilevante esodo dei colleghi più anziani, iniziato già nel corso dell'anno 2015 (anche per effetto di domande di collocamento a riposto anticipato) e perfezionatosi infine con la scadenza del 31.12.2015.

Tale fenomeno verosimilmente potrà riverberare indirettamente i suoi effetti anche sul nostro Tribunale, che probabilmente si ritroverà un organico ridotto già entro il 1° semestre di quest'anno 2016; un vuoto d'organico destinato a durare solo fino alla conclusione del concorso per referendario TAR, che si confida possa avvenire in tempi brevi, grazie alla particolare attenzione del Segretario Generale della Giustizia

Amministrativa e del Consiglio di Presidenza, che hanno provveduto tempestivamente alla nomina e alla costituzione di una speciale sotto-commissione per la valutazione preliminare dell'ammissibilità delle domande, mentre risulta già indetto un ulteriore concorso a 78 posti di referendario TAR.

Sono state pertanto avviate tutte le misure idonee a porre rimedio alle momentanee carenze di organico in tempi tutto sommato ragionevoli; possiamo pertanto guardare al futuro assetto di organico dei magistrati con sufficiente ottimismo ma solo nel medio termine.

## CONSIDERAZIONI SULLA DOMANDA NELL'ANNO 2015

Non è tempo tuttavia di riposare sugli allori o di esultare in termini autoreferenziali, magari con il supporto dei numeri e delle statistiche.

Più che i numeri delle sentenze pubblicate e dei ricorsi definiti, emergono invece dai rilievi statistici desunti dal sistema informatico ben altri dati davvero allarmanti.

Ed invero, a fronte di un carico di nuovi ricorsi tendenzialmente stazionario (anche per gli effetti ormai pressoché stabilizzati dell'aumento del contributo unificato, se pure con le introdotte recenti mitigazioni), deve rilevarsi un notevole incremento dei ricorsi proposti in materia di ottemperanza al giudicato, circostanza questa che richiede una attenta analisi delle cause ed un adeguato monitoraggio.

Anche i ricorsi relativi all'accesso ai documenti e quelli proposti avverso l'inerzia dell'Amministrazione meritano autonoma valutazione.

Per ciascuna di tali categorie di contenzioso occorre pertanto fare brevi considerazioni.

- Con riferimento ai ricorsi in tema di **accesso ai documenti**, che risultano numericamente più o meno stabilizzati rispetto ai dati dell'anno precedente, deve rilevarsi che tale contenzioso solo in parte sembra dovuto a resistenza o inefficienza degli apparati amministrativi, apparendo invece per lo più legato alla complessità e alla tempistica del procedimento, in relazione all'esigenza di garantire partecipazione e contraddittorio con i contro interessati.

Una problematica questa che si iscrive nel quadro più generale della evoluzione normativa dell'intero sistema, che ha previsto, da un lato - in ossequio ai principi di trasparenza e di partecipazione - una costante tendenza alla iperprocedimentalizzazione dell'attività amministrativa e, dall'altro, una contestuale accentuata tendenza sanzionatoria dell'inerzia dell'Amministrazione, in attuazione dei principi di solerzia e di efficienza dell'azione amministrativa, principi e tendenze evolutive tuttavia non sempre compatibili fra loro ed anzi spesso in pieno conflitto.

- Con riferimento ai ricorsi avverso il **silenzio** dell'Amministrazione, va evidenziata in generale la gravità del comportamento dell'inerzia, che si pone in evidente violazione della vigente normativa (si consideri, ad esempio, che anche buona parte del contenzioso in materia di ambiente, quello in particolare relativo all'energia e alle fonti rinnovabili, risulta proposto avverso il silenzio dell'Amministrazione sulle istanze relativamente proposte).

La previsione normativa di settori liberalizzati e l'aumentata previsione delle ipotesi di silenzio assenso e di istituti come la DIA e la SCIA hanno indubbiamente avuto un effetto deflattivo su tale categoria di contenzioso, che resta tuttavia censurabile sotto ogni profilo, in quanto determina spesso una quasi automatica soccombenza

dell'Amministrazione, con le connesse conseguenze economiche (spese di giudizio, rimborso del contributo unificato e compenso per commissariamento *ad acta*); e ciò ovviamente anche nei casi in cui l'Amministrazione avesse avuto a disposizione validi motivi per pervenire ad un provvedimento esplicito anche di segno negativo per l'istante.

- Un discorso a parte merita invece il dato relativo ai ricorsi per l'**ottemperanza** al giudicato, sul quale intendo soffermarmi e chiedere la vostra qualificata attenzione.

Si è passati complessivamente dai 97 ricorsi del 2010, ai 171 del 2011, ai 495 del 2012, ai 771 del 2013, ai 1.575 del 2014, fino ai 1.890 del 2015.

Ancora dai dati offerti dal sistema, si evince che i giudizi di ottemperanza relativi alla **legge Pinto** costituiscono una buona parte del totale dei ricorsi per ottemperanza, essendo passati dai 9 del 2010, ai 72 del 2011, ai 369 del 2012, ai 637 del 2013, ai 1345 del 2014, fino ai 1.568 del 2015.

Complessivamente i ricorsi per l'ottemperanza al giudicato rappresentano nel 2015 una percentuale pari al 58,8% dei ricorsi complessivamente depositati presso questo Ufficio Giudiziario.

Non diverse considerazioni valgono con riferimento ad altra parte cospicua dei giudizi di ottemperanza, quella relativa all'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze di condanna nei confronti del Ministero della Salute e relativi al risarcimento dei **danni da emotrasfusioni**; i dati complessivi dei ricorsi per ottemperanza proposti nei confronti del Ministero della Salute sono passati – *omisso medio* - dai 9 del 2010 ai 155 del 2015; il sistema informatico non ha consentito di individuare tra tali ricorsi quanti fossero relativi a sentenze e decreti ingiuntivi per risarcimento danni da emotrasfusioni, ma può ragionevolmente ritenersi che questa specifica tipologia rappresenti almeno l'80-90 % delle ottemperanze proposte nei confronti del predetto dicastero.

Devo aggiungere che, per quanto mi consta personalmente (in qualità di Presidente della II Sezione interna di Bari, cui era assegnata la materia della sanità) il contenzioso di ottemperanza in tema di emotrasfusioni risultava invece in quell'Ufficio davvero esorbitante, raggiungendo numeri elevatissimi sia con riferimento al numero delle domande, sia con riferimento agli importi oggetto del giudizio di ottemperanza, tanto da indurmi ad opportune segnalazioni ai competenti uffici del Ministero della Salute, evidenziando l'emorragia cospicua di risorse economiche in danno delle casse dell'erario, dovendosi considerare per ciascun giudizio i costi aggiuntivi ed ulteriori connessi alle spese di lite, al rimborso del contributo unificato e al compenso da corrispondersi in favore del commissario *ad acta*.

Voglio ancora aggiungere, con riferimento all'esperienza presso il TAR capoluogo, che – a far data più o meno dall'inizio della mia presidenza della II sezione interna, unitamente con i colleghi, abbiamo individuato come commissario *ad acta*, per tale tipologia di giudizi, lo stesso Direttore Generale della Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute (con facoltà di delega), corrispondente al soggetto istituzionalmente tenuto in via ordinaria all'adempimento, senza – per ciò stesso –

riconoscere in favore del predetto alcun compenso per l'incarico di commissario *ad acta* (rientrando appunto tale adempimento nei suoi ordinari compiti e doveri istituzionali).

In ciò anticipando, in questo specifico settore, la misura ora prevista dalla recente legge di stabilità con riferimento ai giudizi di ottemperanza in materia di legge Pinto.

In adempimento delle stesse indicazioni conformative del nostro organo di autogoverno e nello spirito di leale collaborazione istituzionale, auspico un intervento legislativo che preveda in via ordinaria l'individuazione del commissario *ad acta* nelle ottemperanze in tema di emotrasfusioni, o anche in via generale, preferibilmente nella persona del titolare dell'ufficio istituzionalmente competente in via ordinaria, considerato che l'investitura di tale incarico ad opera del giudice implica specifiche responsabilità personali e patrimoniali per il caso di inadempimento, anche - in ipotesi - di rilevanza penale, con riferimento all'obbligatorietà dell'ufficio e alla violazione dell'ordine del giudice, pur nella consapevolezza dell'ambiguità insita nella individuazione del commissario nella persona del medesimo organo in definitiva responsabile della mancata ottemperanza.

Tornando a considerare le ottemperanze al giudicato in tema di risarcimento danni per la legge Pinto, ho ritenuto - al solo fine di segnalare la rilevanza del danno economico per lo Stato - di effettuare un accertamento sull'importo complessivamente erogato per effetto delle sentenze di ottemperanza pronunciate dal TAR di Lecce nel solo anno 2015, in esecuzione - sia ben chiaro - di sentenze e provvedimenti decisori adottati dal giudice ordinario e divenuti cosa giudicata: è emerso pertanto che sono stati erogati circa 12.500.000,00, in linea peraltro con i dati complessivi su scala nazionale, che si attestano all'incirca sui 140.000.000,00 di euro. In relazione al rischio, quantomeno sul piano teorico, del verificarsi di abusi nei mezzi di tutela ed effetti distorsivi, quali ad esempio - nei giudizi per danni da legge Pinto - il ricorso ad azioni plurime con riferimento separato ai vari gradi del giudizio, ovvero - nei giudizi per danni da emotrasfusioni - la domanda risarcitoria proposta per l'intero da ciascuno dei coeredi (quest'ultima in relazione al principio sancito dalla Corte di Cassazione in ordine alla legittimazione del coerede alla rivendicazione dell'intero, trattandosi di una posizione creditoria), rende pienamente giustificata la previsione legislativa - per il caso della Legge Pinto - di un sub-procedimento di preventiva verifica riservato alla Amministrazione, previsto come presupposto per la liquidazione delle somme, anche ove disposte da commissario *ad acta*.

Tali problematiche ovviamente riguardano le pronunce del giudice ordinario e non quelle di ottemperanza di competenza del giudice amministrativo, il quale è tenuto ad assicurare l'ottemperanza al *decisum*, una volta acclarata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'azione e il passaggio in giudicato della sentenza o la definitività del decreto ingiuntivo, emessi dal giudice ordinario.

Risulterebbe pertanto opportuna una eventuale modifica normativa che estendesse il sub procedimento di verifica previsto per i giudizi di ottemperanza e per il pagamento di somme liquidate a titolo di risarcimento per violazione dei termini di ragionevole durata del processo (legge Pinto) anche alle ipotesi di azioni di ottemperanza relative alle sentenze di condanna al risarcimento dei danni da emotrasfusioni.

In particolare, per quanto d'interesse del Giudice Amministrativo, con la citata legge di stabilità 28.12.2015 n. 208 all' art. 1 co. 777 è stato introdotto l' art. 5 sexies della

legge 24.3.2001 n. 89 ss.mm., che così prevede: “nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario *ad acta*”.

Tale norma deve qualificarsi come norma processuale, in quanto il procedimento di verifica, introdotto con la comunicazione-dichiarazione del creditore, si configura come necessario e imprescindibile presupposto per la liquidazione delle somme, anche qualora effettuate dal commissario *ad acta* e, quindi, nell’ambito del giudizio di ottemperanza.

Peraltro l’incidenza percentuale del carico dei giudizi per ottemperanza costituisce un dato degno di per sé della massima attenzione.

Come già sopra evidenziato, il 58,8% del carico di ricorsi complessivamente depositati presso questo Tribunale nell’anno 2015 è rappresentato da giudizi di ottemperanza, per un totale di 1.890 ricorsi su 3.214.

Le energie processuali necessarie per una sollecita definizione del carico dei giudizi per ottemperanza, che si presenta – come già rilevato - in costante aumento, vengono sottratte a quelle necessarie per far fronte al carico ordinario di domande, con conseguente rischio di ritardi e di ulteriori conseguenze risarcitorie per violazione dei termini di ragionevole durata del processo, realizzandosi in tal modo un effetto distorsivo ulteriore.

Deve peraltro sottolinearsi che l’inottemperanza a sentenza e provvedimenti divenuti cosa giudicata rappresenta una grave ipotesi di mala amministrazione, esponendo l’Amministrazione ad ulteriori ed inutili esborsi di denaro, circostanza per la quale i ricorsi per ottemperanza appaiono meritevoli di adeguato monitoraggio e, quanto meno nei casi più eclatanti, necessitano di adeguata segnalazione alla Procura Generale presso la Corte dei Conti per la valutazione di eventuali azioni di responsabilità patrimoniale, in disparte l’eventuale rilevanza anche ai fini dell’azione disciplinare o dell’azione penale.

E’ evidente infatti che tutti i costi ulteriori connessi al pagamento di spese di giudizio e di compenso per l’opera del commissario *ad acta* integrano la fattispecie del danno erariale e danno luogo, ricorrendo gli ulteriori presupposti, a responsabilità patrimoniale interna, sussistendo *ictu oculi* il nesso causale tra la condotta inerte ed omissiva rispetto a obblighi di legge da parte del funzionario (o dei suoi preposti tenuti alla vigilanza) e la soccombenza in giudizio, nonché l’intervento sostitutivo oneroso del commissario *ad acta*.

Deve evidenziarsi che l’opera dei commissari *ad acta* costituisce l’unico rimedio rispetto al comportamento inadempiente dell’Amministrazione, risultando la loro opera oltremodo meritoria e fondamentale per assicurare coattivamente la conformazione del rapporto controverso, una volta accertata in via definitiva l’illegittimità dell’azione amministrativa, secondo i canoni stabiliti dalla pronuncia del giudice.

L’intervento del commissario *ad acta* risulta quindi rimedio insostituibile per garantire effettività alla tutela riconosciuta dall’ordinamento, dovendosi prevedere un compenso che deve essere adeguato alla specifica professionalità richiesta per



l'esecuzione dell'incarico; il relativo esborso dovrà tuttavia valutarsi anche sotto il profilo dell'ipotesi del danno erariale e della conseguente responsabilità amministrativa.

Occorre doverosamente evidenziare come spesso le reali ragioni di siffatto contenzioso in sede di ottemperanza, quello relativo al pagamento di somme, siano da individuare non già in una inefficienza o resistenza delle pubbliche amministrazioni, bensì nella indisponibilità di cassa e nella incapienza di fondi nei relativi capitoli di bilancio.

Sarebbe interessante in proposito - e potrebbe essere un suggerimento per il tema di un convegno di studi - esaminare le proiezioni della attuale crisi economica (e della conseguente legislazione dell'emergenza) sugli orientamenti della giurisprudenza delle corti e nei diversi settori, con riferimento specifico al diverso livello di tutela offerto dal sistema.

## PROSPETTIVE PER L'ANNO 2016

L'impegno per questo nuovo anno di attività non può anzitutto prescindere dal fermo proposito di mantenere, nonostante i prevedibili effetti di un organico magistrati ridotto, gli standard di produttività che hanno da sempre caratterizzato la produzione giurisprudenziale di questa Sezione Staccata.

Mi limiterò ad alcune considerazioni su alcune questioni che presentano profili di interesse.

- Anzitutto, con riferimento alla questione **ottemperanze Legge Pinto**, voglio evidenziare alcuni dati che autorizzano - a mio avviso - un moderato ottimismo.

Ed invero, tale categoria di contenzioso, sorta nel 2010, dopo aver percorso il suo ciclo ascendente nei decorsi anni, si avvia oggi al suo epilogo.

Premesso che tale categoria di contenzioso, quello relativo ai giudizi di ottemperanza per pronunce in tema di danni ex legge Pinto, attiene alla fase finale e conclusiva dei giudizi svolti innanzi al Giudice Ordinario, occorre valutare quindi i dati sui flussi del corrispondente contenzioso ivi pendente, la cui definizione costituisce il presupposto dell'ottemperanza innanzi al G.A..

Orbene, dai dati desumibili dalla relazione relativa all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011 presso la nostra Corte d'Appello, a firma dell'allora Presidente Mario Buffa, che colgo l'occasione di salutare e ringraziare della presenza, si legge "...i c.d. procedimenti ex legge Pinto..sono in costante inarrestabile crescita; ...il numero dei procedimenti ex legge Pinto pendenti davanti alla Corte d'Appello ha raggiunto un livello corrispondente, se non superiore, a quello di tutti gli altri procedimenti civili pendenti davanti alla Corte" (n. 1595 ricorsi circa).

Viceversa, dai dati evidenziati in sede di inaugurazione del corrente anno giudiziario 2016 presso la stessa Corte d'Appello, come dalla relazione a firma dell'attuale Presidente, dott. Marcello Dell'Anna, risulta invece (pag 15ss.) : "... vi è stato un notevolissimo abbattimento delle pendenze dei procedimenti in tema di equa riparazione, il cui numero è passato, essendone stati definiti n. 2.428, da 1368 a n. 402".

Peraltro, una delle cause ritenute dal Pres. Buffa come scatenanti dell'impennata dei numeri di tale contenzioso era da ravvisarsi proprio nella ventilata ipotesi dell'avvento di una legge di riforma in materia e nel tentativo di evitare i prevedibili effetti della riforma, riforma che, ormai intervenuta, induce un effetto, oltre che deflattivo, anche dissuasivo di tale contenzioso, in considerazione del fatto che il procedimento di verifica di cui sopra troverebbe comunque applicazione.

- Con riferimento invece alle ipotesi di azioni per il ristoro dei danni da violazione della ragionevole durata del processo ( **legge Pinto**) che ci riguardano direttamente come T.A.R. Lecce (e non già come ottemperanza), di competenza della Corte d'Appello di Potenza, devo rilevare che nell'anno 2015 risultano in numero di soli 7 contenziosi, come si evince dalla corrispondente richiesta di documentazione

proveniente dalla predetta Corte d'Appello, con una significativa riduzione rispetto ai numeri dei due anni precedenti.

Occorre comunque monitorare l'andamento della durata media dei processi proposti innanzi a questo T.A.R. e intervenire con l'urgenza dovuta.

- A tal fine, ho provveduto a **fissare tutti i ricorsi ancora pendenti relativi all'anno 2011**, mentre è in corso di fissazione tutto il residuo contenzioso relativo al 2012, procedendosi in linea di massima secondo ordine cronologico.

In disparte il solerte lavoro del personale delle segreterie con riferimento all'individuazione tempestiva delle **perenzioni per i ricorsi ultra-quinquennali**, si procederà inoltre alla fissazione dei ricorsi più vetusti anche a mezzo di **ruoli aggiunti**, al fine di verificarne l'eventuale perdurante sussistenza di interesse, e confidando nella fattiva collaborazione del Foro per la tempestiva segnalazione di cause di estinzione del giudizio ovvero di cmc o improcedibilità o bonario componimento dei rapporti controversi.

Occorre inoltre intensificare il ricorso alla decisione nel merito in forma di **sentenza breve**, istituto che ha rivelato da subito le sue enormi potenzialità nella definizione del contenzioso, con una risposta essenziale, ma adeguata e soddisfacente della domanda, ovviamente relativamente ai ricorsi per i quale risulti tecnicamente possibile il ricorso alla decisione semplificata.

La legge di stabilità ha ora previsto un ulteriore strumento processuale a disposizione del Giudice Amministrativo, che può - a seguito della presentazione di **istanza di prelievo mirata** e sentite le parti sul punto - fissare la trattazione del merito con il rito previsto per la camera di consiglio (caratterizzato da termini brevi), invece che con quello dell'udienza pubblica, ai fini della sua definizione con sentenza in forma breve. Tale strumento processuale si rivelerà importantissimo e sarà utilizzato ampiamente, ove possibile.

Auspico inoltre che anche per quest'anno 2016 possa farsi in via eccezionale ricorso alle **misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato**, i cui limitati costi risulterebbero di gran lunga più vantaggiosi rispetto al rischio da danni per la legge Pinto.

Confidando nella consueta piena e leale **collaborazione del Foro**, voglio ricordare in questa occasione il decreto n. 40 del 25.5.2015 del presidente del Consiglio di Stato, all'epoca Giorgio Giovannini, in ordine al quale appena pochi giorni orsono è stato richiesto a tutti i TAR di fornire riscontro circa lo stato di attuazione di quanto ivi previsto; con tale decreto è stata disciplinata la dimensione dei ricorsi e degli atti difensivi. Deve in proposito evidenziarsi che il puntuale rispetto di tale decreto costituisce una concreta manifestazione di quello spirito di collaborazione nel rapporto processuale e contribuisce ad una più sollecita evasione della domanda di giustizia; ciò peraltro in conformità a quanto espressamente previsto dal nostro codice del processo amministrativo (art. 3 co. 2 dell'allegato 1 c.p.a.).

- Sempre nel consueto spirito collaborativo che caratterizza il nostro rapporto con il Foro, pur apprezzando l'impegno della maggioranza degli Avvocati, devo richiamare tuttavia l'attenzione sulla **necessità che tutti - ma proprio tutti - provvedano al deposito di atti e allegati in formato elettronico**, essendosi rilevato che tale prescrizione purtroppo non è stata uniformemente adempiuta e la cui osservanza risulta invece fondamentale soprattutto in vista dell'imminente avvio del processo amministrativo telematico, previsto con decorrenza dal 1 luglio 2016; ho segnalato tale circostanza a tutti e tre i Consigli dell'Ordine del Distretto di Lecce, alla Camera Amministrativa e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, i quali hanno immediatamente avviato adeguata campagna di informazione e di sensibilizzazione nei confronti dei propri iscritti; in tal senso devo ricordare l'invito (di cui alla nota dell'1/2/2016) rivolto al Consiglio Nazionale Forense e agli altri organismi rappresentativi degli Avvocati sul piano Nazionale dal nostro nuovo Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, Pres. Mario Torsello, che ci ha oggi onorati della Sua graditissima presenza,.

Infine, con riferimento a questi primi mesi dal mio insediamento, mi pare opportuno inoltre dare contezza di alcune ulteriori attività da me svolte o in corso di attuazione.

- In disparte gli adempimenti istituzionali, sono stati adottati alcuni provvedimenti relativi ad aspetti organizzativi interni e ad alcune modifiche e variazioni nel riparto delle materie tra le sezioni.

È stato finalizzato il procedimento di attivazione degli stage formativi, con la sottoscrizione delle relative convenzioni e l'avviamento al percorso formativo di due stagisti, con l'impegno di pervenire a breve all'attivazione di ulteriori tirocini formativi, in relazione alle sopravvenute disponibilità all'affidamento da parte di magistrati dell'Ufficio.

Intendo dedicare personalmente e in sintonia con i colleghi la massima attenzione alla formazione dei giovani, sia in questa forma, sia attraverso la piena adesione e disponibilità dell'Istituzione che rappresento in ordine a iniziative volte alla formazione e all'approfondimento di temi giuridici, anche di tipo teorico-pratico, anzitutto con l'Università del Salento e con il Centro Studi Giuridici "Michele De Pietro", ivi compresa la disponibilità a partecipare alle attività di educazione alla legalità presso istituti scolastici superiori.

In proposito, come ho appreso ascoltando la relazione tenuta dal Pres, Marcello Del'Anna in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 presso la nostra Corte d'Appello, merita espressa menzione il disegno di legge regionale (forse già "Legge Regionale") relativo alla istituzione di una Agenzia Regionale per la Promozione della Legalità, "organismo tecnico-operativo mirato alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità, alla promozione delle attività di competenza della Regione e degli enti locali finalizzate al contrasto dei fenomeni criminali, alla tutela dei diritti di cittadinanza e alla promozione delle condizioni economiche, sociali e culturali che ne rendano possibile la realizzazione";

un'iniziativa degna del massimo plauso e indice di grande lungimiranza e di sensibilità istituzionale.

Sono fermamente convinto che il miglior investimento che noi possiamo fare per il nostro futuro sia quello dell'impegno concreto nella formazione dei giovani e nella formazione in genere.

La vera disuguaglianza che caratterizza questo nostro travagliato tempo è proprio il *gap* generazionale, che penalizza pesantemente i nostri ragazzi e le loro prospettive di un futuro dignitoso. Abbiamo un grande debito verso i giovani, ai quali avremmo voluto di lasciare una società migliore e che invece si ritrovano nel bel mezzo di una crisi globale senza precedenti con incerte prospettive sul loro futuro.

- Al fine di garantire massima legalità e trasparenza, poiché il Giudice Amministrativo non dispone di un proprio albo dei c.t.u., la cui istituzione non pare opportuna in ragione di tutti gli adempimenti connessi all'istituzione e alla tenuta dell'albo e stante l'esiguità del numero dei magistrati addetti a questo Ufficio, ho stabilito che ci si debba avvalere degli albi dei c.t.u. tenuti presso i Tribunali Civili di Lecce, Brindisi e Taranto, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

- Ho disposto in particolare l'istituzione di un archivio informatico dal quale risultino la natura e il valore presunto dell'incarico e la data di suo conferimento, nonché la puntualità o meno dell'espletamento da parte del designato; e ciò al fine di consentire un monitoraggio da parte del magistrato ai fini di assicurare il rispetto del principio di rotazione previsto dalla normativa di riferimento, nonché la piena legalità e trasparenza.

- Con riferimento alla fondamentale figura dei commissari *ad acta*, sempre al fine di assicurare legalità e trasparenza, sarà disposto un interpello presso le pubbliche amministrazioni, con adeguata pubblicità, finalizzata all'acquisizione preventiva della disponibilità da parte di funzionari, anche a riposo, all'espletamento dell'incarico di commissario *ad acta*, nell'ambito della specifica professionalità, considerato che tale professionalità risulta spesso più adeguatamente reperibile tra quelle interne alle Amministrazioni.

## CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE

- Con riferimento allo **stato dell'attività di legificazione**, rileggendo vecchi scritti, tra cui gli atti del convegno tenuto in questa sede nel 1998, che vedeva la presenza - come autorevole relatore di sintesi - del compianto giurista Antonio Romano Tassone, sul tema "La Giustizia Amministrativa nel terzo millennio", nonché una pubblicazione risalente al 1998 edita da Giuffrè dal titolo "Evoluzione della Giustizia Amministrativa" (relativa alla pubblicazione degli atti del convegno tenutosi in questa sede nel novembre 1997), mi è venuta in mente l'idea del "tempo sospeso": in particolare con riferimento alla Commissione Ministeriale di studio per la semplificazione delle procedure, la fattibilità e l'applicabilità delle leggi, presieduta dal professor Barettoni, nella cui relazione finale si legge "...è dato imbattersi in articoli contenenti decine di commi, di lunghezza pari ad alcune pagine; in commi che si dividono in lettere; in lettere che si dividono in numeri; talora persino in più commi contenuti in lettere o numeri. Se appare intuitivo da un canto individuare in ciò il frutto faticoso di lunghe trattative, di complessi e tormentati emendamenti, di irrigidimenti preclusivi di ogni ulteriore modificazione testuale, di ristrettezza di tempi, dall'altro non sembra affatto con siffatta realtà inconciliabile l'adozione di una serie di accorgimenti che, se *ictu oculi* possono sembrare di marginale o scarso momento, sembrano invece alla Commissione di indubbia efficacia, anche sulla scorta di tradizionali esperienze straniere e di altre di recente positivamente verificate".

Tale relazione depositata agli atti del Senato della Repubblica reca al protocollo alla data del 17-6-1981: sono quindi decorsi ben trentacinque anni (come di un tempo sospeso) e i contenuti di tale relazione sono di una attualità imbarazzante, con l'unica differenza che ove era scritto "...con decine di commi", oggi potrebbe scriversi "...con centinaia di commi".

La tecnica legislativa, spesso caratterizzata da un uso improprio del linguaggio tecnico e da una forma non scevra da contraddizioni o incoerenze, costituisce una delle cause di ritardo e di inefficienza dell'azione amministrativa, nonché un fattore di implementazione del contenzioso, in disparte la sua negativa incidenza anche sul tradizionale principio "*iura novit curia*".

- Con riferimento alle ventilate ipotesi di **riforma della P.A.**, e in particolare con riferimento a quelle che interesserebbero la Giustizia Amministrativa, accantonato per il momento l'intendimento del Governo di soppressione delle Sezioni Staccate dei TAR, in attesa probabilmente di una riforma organica, complessivamente tendente all'accorpamento e alla riduzione dei TAR sul territorio nazionale, pur nel pieno rispetto delle scelte e delle discrezionali valutazioni che competono al Governo e al Parlamento, tendenti alla concentrazione degli Uffici su base regionale e ispirate da pur condivisibili finalità di contenimento dei costi, non può non ribadirsi che la

presenza sul territorio dei Tribunali Amministrativi, così come delle Corti d'Appello e delle Prefetture, rappresenta un importante presidio dello Stato sul territorio e che la dismissione di tali presidi potrebbe comportare il rischio, soprattutto in determinate aree geografiche "a rischio", di delegittimazione di importanti e significative funzioni, creando condizioni più favorevoli per il rafforzamento sul territorio di altri "ordinamenti".

Deve in proposito ribadirsi che l'**accesso alla giustizia** (un bene invisibile come l'aria che respiriamo e della cui importanza ci avvediamo solo quando ci viene negata o resa difficilmente fruibile) deve essere agevolato e non ostacolato dallo Stato, per evitare - soprattutto nelle aree a rischio - che la regolamentazione dei rapporti conflittuali e degli interessi antagonisti avvenga attraverso il ricorso a forme parallele ed occulte di componimento, gestite da organizzazioni criminali, come la storia c'insegna.

Né può ritenersi una responsabilità del Giudice Amministrativo con riferimento a problematiche - ad esempio - connesse alla materia degli appalti, atteso che ciò comporta anzitutto una delegittimazione ingiustificata della funzione del Giudice Amministrativo, un giudice che - nonostante i limiti intrinseci di un giudizio impugnatorio-caducatorio, configurato in generale e per larga parte come giudizio di pura legittimità - ha operato sempre per il ripristino della legalità violata, in settori - come ad esempio gli appalti e i contratti pubblici - in cui confluiscono rilevanti risorse economiche e ingenti somme di denaro pubblico, tali da costituire una appetibile occasione per attività collusive e illecite da parte di operatori economici e di imprenditori senza scrupoli, a volte anche collegati, direttamente o indirettamente, ad associazioni criminali organizzate.

E' purtroppo la cronaca di tutti i giorni che ci ricorda che il problema degli appalti non è quindi rappresentato dall'intervento del Giudice, amministrativo o penale che sia, bensì dovuto a fenomeni di corruzione abbastanza diffusi sia a livello locale che a livello di amministrazioni centrali.

Si intende fare riferimento ai casi di **c.d. attività amministrativa collusa**, a volte anche legata al fenomeno delle infiltrazioni di associazioni criminali negli apparati organizzativi e nei centri decisionali delle pubbliche amministrazioni; gli indici sintomatici dell'attività amministrativa collusa sono abbastanza variegati e possono rilevarsi sia con riferimento diretto all'attività amministrativa presupposta (vizio di legittimità voluto e concordato e finalizzato all'annullamento giurisdizionale del provvedimento e, con particolare riferimento agli appalti, predisposizione mirata di avvisi di gara, previsione di clausole "mirate", accordi illeciti tra i partecipanti alla gara, attività dissuasive esterne ed altro ancora); sia con riferimento all'attività processuale (mancata formulazione di eccezioni in genere o della eccezione di prescrizione estintiva - della quale ultima dovrebbe prevedersi in via legislativa la rilevabilità da ufficio, non apparendo sufficiente la mera previsione della sua obbligatorietà - ovvero mancata allegazione di atti e documenti sfavorevoli per il ricorrente, nonché altri comportamenti afferenti l'ambito *latu sensu* processuale).

Occorre aggiungere che l'attività collusa trova facile attecchimento in un giudizio configurato come di pura legittimità nei limiti dell'ambito devolutivo così come proposto con la domanda, laddove possa ravvisarsi o presumersi la presenza di un vizio di legittimità dell'azione amministrativa, in realtà voluto e concordato.

Ed invero, nel processo amministrativo, ancorché il giudice pronunci giustizia “nel nome del popolo italiano”, quest’ultimo – identificato come lo Stato-comunità – risulta del tutto assente come parte processuale, non potendosi di certo identificare tale interesse con quello portato dallo Stato-apparato e rappresentato dall’amministrazione resistente in giudizio.

La criminalità organizzata, ancorché nel nostro territorio efficacemente contrastata, con ottimi risultati, dalla Magistratura in genere e, in particolare, dalla Procura Distrettuale Antimafia, sotto la guida del suo Procuratore Distrettuale dott. Cataldo Motta (che ringrazio tanto di essere qui e al quale spetta la riconoscenza dell’intera comunità salentina per l’opera svolta), ha da tempo concentrato la propria attenzione su interessi e settori delicatissimi per la vita economica del territorio e della comunità, quali l’urbanistica e l’edilizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti speciali, le discariche, le fonti rinnovabili, con specifico riferimento in particolare alle procedure di gara, determinandosi in tal modo un rilevante flusso di denaro di provenienza illecita, successivamente impiegato, attraverso società di capitali e sotto la copertura di prestanome, in attività finanziarie (fondamentali strumenti dell’attività di riciclaggio).

E’ pertanto necessario che all’intervento sanzionatorio e repressivo penale si aggiunga un adeguato intervento delle pubbliche amministrazioni (Prefettura in primis) e del Giudice Amministrativo, al fine di monitorare e di intervenire su quelli che sono i cardini del sistema economico delle organizzazioni criminali, da cui le stesse traggono linfa vitale.

In tale prospettiva, peraltro nell’adempimento degli specifici doveri imposti dalla legge, sarà cura di questo Ufficio segnalare tutte le vicende processuali dalle quali possano evincersi concreti profili di eventuale rilevanza penale delle vicende sottostanti.



## CONCLUSIONI

Questo nostro territorio e questa nostra comunità salentina, che - in ragione della sua storia e della sua collocazione geografica - ha maturato il culto dell'ospitalità e dell'abitudine alle relazioni anche multi-etniche, questa gente operosa, paziente, tollerante, laboriosa ha un disperato bisogno di legalità e di pace sociale.

Il simbolo della Giustizia, che raffigura i due piatti della bilancia in perfetto equilibrio tra loro, in una apparente staticità, non tragga in inganno: quell'equilibrio è dinamico e rappresenta per il giudice - e per tutti coloro che operano nella funzione 'Giustizia' - un faro, una cometa che indica un percorso e una direzione da seguire, una meta o un fine non facili da raggiungere.

Fino a quando nel processo si rifletteranno le sproporzioni e le disuguaglianze economiche e sociali che esistono fuori del processo, il compito più difficile del giudice sarà proprio quello di cogliere le sfumature per far sì che effettivamente e comunque nel processo vi sia parità e uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, seguendo le indicazioni suggerite dal simbolo della Giustizia e secondo i principi fondamentali della nostra Costituzione.

A volte, come nel caso di infiltrazioni e condizionamenti dell'azione amministrativa, che si insinuano fin nei centri decisionali del potere e ne fiaccano dall'interno la capacità di determinarsi nel senso del perseguimento dell'interesse pubblico, il soggetto debole è proprio la pubblica amministrazione.

In altri casi, viceversa, un atteggiamento pervicace e ostinato dell'amministrazione in senso negativo per l'istante, fino alla disobbedienza all'ordine del giudice e alla reiterazione di provvedimenti già censurati e annullati dal Giudice Amministrativo, può integrare un elemento sintomatico di comportamenti volti ad indurre o sollecitare l'istante ad aderire a ipotesi di remunerazione illecita per conseguire l'adempimento o la soddisfazione della pretesa invocata.

Non si deve mai dimenticare che la Pubblica Amministrazione, così come il Giudice e gli apparati di tutela giurisdizionale, sono al servizio dei cittadini onesti ed operano esclusivamente nell'interesse pubblico generale; né si deve dimenticare che il primo fine dello stato, quello che ne costituisce l'intima e originaria giustificazione, è proprio la Giustizia, presupposto imprescindibile per la pace sociale e la civile convivenza, per lo sviluppo economico e - in definitiva - per la sopravvivenza stessa del sistema.

Credo che la Magistratura Amministrativa nel suo complesso abbia sempre manifestato sensibilità e attenzione, senza arrogarsi compiti di supplenza e avendo di mira l'interesse pubblico (e anzitutto quello dello stato-comunità).

Proprio per questo - e con specifico riferimento alla tormentata materia degli appalti - al fine di pervenire ad un controllo di legalità più pregnante e al riparo da ipotesi di attività collusive, (in disparte l'esigenza di una normativa più chiara : si pensi ai danni legati all'incertezza sull'inclusione o meno degli oneri di sicurezza nell'offerta,

fino alla decisione dell'Adunanza Plenaria), sarebbe auspicabile non già l'eliminazione del controllo di legittimità da parte del G.A., bensì anzi l'attribuzione al G.A. di una giurisdizione estesa al merito o comunque l'attribuzione di poteri officiosi, al fine di superare i limiti che circoscrivono l'ambito decisorio e il vincolo derivante dalla esclusiva disponibilità dell'azione in capo alle parti (così ad esempio, dovendo trattare i motivi secondo l'ordine di subordinazione proposto dal ricorrente, principale o incidentale, al G.A. sarebbe precluso di annullare l'intera gara della quale dovesse risultare anche *ictu oculi* la complessiva illegittimità o illiceità).

Sono fermamente convinto che il Giudice Amministrativo farebbe anche in tal caso - come ha sempre fatto ed anzi ancora con più impegno - la sua parte fino in fondo, facendo buon uso del potere conferitogli, nell'interesse dei cittadini e dello Stato alla legalità e alla giustizia.


Vi ringrazio della Vostra attenzione.

Antonio Pasca


1 – RICORSI DEPOSITATI NEL 2015

Ricorsi	Prima Sezione	Seconda Sezione	Terza Sezione	TOTALE
<b>Assegnati alla Sezione</b>	<b>1.300</b>	<b>946</b>	<b>968</b>	<b>3.214</b>
<i>% assegnati alla Sezione sul totale dei ricorsi depositati</i>	<i>40,5%</i>	<i>29,4%</i>	<i>30,1%</i>	<i>100%</i>
<b>di cui con sospensiva assegnati alla Sezione</b>	<b>331</b>	<b>236</b>	<b>230</b>	<b>797</b>
<i>% con sospensiva sugli assegnati alla sezione</i>	<i>25,5%</i>	<i>25%</i>	<i>23,8%</i>	<i>24,8%</i>
<i>% con sospensiva sul totale dei ricorsi con sospensiva (n. 797)</i>	<i>41,5%</i>	<i>29,6%</i>	<i>28,9%</i>	<i>100%</i>
<i>% con sospensiva sul totale dei ricorsi depositati (n. 3214)</i>	<i>10,3%</i>	<i>7,3%</i>	<i>7,2%</i>	<i>24,8%</i>

2 - Ricorsi Depositati per Sezione



3 - Ricorsi con Sospensiva sul totale dei ricorsi depositati



T.A.R. LECCE

**4 - RICORSI DEPOSITATI NEL 2015 DISTINTI PER TIPOLOGIA**

<b>Tipologia di Ricorso</b>	<b>1^ Sezione</b>	<b>2^ Sezione</b>	<b>3^ Sezione</b>	<b>Totale 2015</b>	<b>Totale 2014</b>	<b>Differenza Anno precedente</b>	<b>Differenza in % 2014/2015</b>
Avverso diniego accesso ai documenti	-	49	-	49	50	- 1	- 2%
Avverso silenzio P.A	29	15	31	75	92	- 17	- 18%
Elettorale	-	3	-	3	5	- 2	- 40%
In Ottemperanza	797	553	540	1.890	1.575	315	20%
Opposizione di terzo	-	1	-	1	1	0	100%
<b>ORDINARIO</b>	<b>422</b>	<b>263</b>	<b>322</b>	<b>1.007</b>	<b>1.227</b>	<b>- 220</b>	<b>-18%</b>
Per ingiunzione	-	1	1	2	4	- 2	- 50%
Revocazione	-	1	-	1	-	1	100%
Risarcimento danno	11	6	9	26	21	5	24%
Rito abbreviato	6	-	12	18	11	7	64%
Rito appalti	31	49	45	125	122	3	2%
Trasposizione da ricorso straordinario al Capo dello Stato	4	5	8	17	16	1	6%
<b>TOTALE</b>	<b>1.300</b>	<b>946</b>	<b>968</b>	<b>3.214</b>	<b>3.124</b>	<b>90</b>	<b>4%</b>


T.A.R. LECCE

5 - RICORSI DEPOSITATI DISTINTI PER MATERIA

Classificazione	Totale 2015	Totale 2014	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	49	50	-1
AGRICOLTURA E FORESTE	5	3	2
AMBIENTE	206	172	34
ANTICHITA' E BELLE ARTI	3	3	0
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	131	129	2
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	1	1	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	90	90	0
CACCIA E PESCA	1	0	1
CARABINIERI	3	4	-1
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	0	0
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	47	45	2
COMUNE E PROVINCIA	80	81	-1
DEMANIO STATALE, REGIONALE	60	75	-15
EDILIZIA ED URBANISTICA	288	416	-128
ELEZIONI	3	6	-3
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	5	8	-3
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	1892	1574	318
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	22	16	6
FARMACIA	6	7	-1
FORZE ARMATE	32	53	-21
INDUSTRIA	1	0	1
INQUINAMENTO	20	16	4
ISTRUZIONE	12	20	-8
LEVA MILITARE	1	1	0
MAGISTRATI	0	0	0
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	1	0	1
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	0	2	-2
POLIZIA DI STATO	14	16	-2
PROFESSIONI E MESTIERI	12	9	3
PUBBLICO IMPIEGO	86	128	-42
REGIONE	18	8	10
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	1	1	0
SERVIZI PUBBLICI	11	4	7
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	53	100	-47
SICUREZZA PUBBLICA	13	20	-7
STRANIERI	36	60	-24
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	4	3	1
VITTIME DEL DOVERE	7	3	4
<b>TOTALE</b>	<b>3214</b>	<b>3124</b>	<b>90</b>

## T.A.R. LECCE

### 6 - Ricorsi Depositati nel 2015 distinti per classificazione (percentuale)



T.A.R. LECCE

7 - PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NEL 2015

<b>Tipologia Provvedimento</b>	<b>1^ Sezione</b>	<b>2^ Sezione</b>	<b>3^ Sezione</b>	<b>TOTALE</b>
SENTENZA	1.117	1.037	815	2.969
SENTENZA BREVE	38	82	7	127
TOTALE SENTENZE	1.155	1.119	822	3.096
% Sentenze per Sezione	37,3%	36,1%	26,6%	100%
ORDINANZA CAUTELARE	260	126	123	509
DECRETO CAUTELARE	82	54	33	169
TOTALE PROVVEDIMENTI CAUTELARI	342	180	156	678
% Provv. Cautelari per Sezione	50,4%	26,6%	23%	100%
ORDINANZA COLLEGALE	283	139	91	513
% Ordinanze Collegiali per Sezione	55,2%	27%	17,8%	100%
DECRETO DECISORIO	96	95	124	315
ORDINANZA PRESIDENZIALE	3	2	1	6
DECRETO INGIUNTIVO	-	1	5	6
DECRETO COLLEGALE	14	66	2	82
DECRETO PRESIDENZIALE	19	7	22	48
DISPOSITIVO DI SENTENZA	4	3	3	10
DISPOSITIVO DI ORDINANZA	-	-	-	-
GRATUITO PATROCINIO	17	42	13	72
TOTALE PROVVEDIMENTI PER SEZIONE	153	216	170	539
% Totale Provvedimenti per Sezione	28,3%	40,1%	31,6%	100%

**T.A.R. LECCE**

**8 – RICORSI DEFINITI CON SENTENZA NEL 2015 PER ESITO**

<b>Esito</b>	<b>Totale</b>
<b>ACCOGLIE</b>	<b>797</b>
<b>ACCOLTO PARZIALMENTE</b>	<b>146</b>
<b>RESPINGE</b>	<b>617</b>
<b>ALTRI ESITI</b>	<b>1.573</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.133</b>



T.A.R. LECCE

9 - RICORSI DEFINITI CON SENTENZA PER CLASSIFICAZIONE

Classificazione	Totale 2015	Totale 2014	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	66	57	9
AGRICOLTURA E FORESTE	0	2	- 2
AMBIENTE	189	160	29
ANTICHITA' E BELLE ARTI	1	3	- 2
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	134	187	- 53
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	7	- 7
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	111	141	- 30
CACCIA E PESCA	0	0	0
CARABINIERI	1	0	1
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	0	0
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	57	55	2
COMUNE E PROVINCIA	72	68	4
DEMANIO STATALE, REGIONALE	55	68	- 13
EDILIZIA ED URBANISTICA	229	283	- 54
ELEZIONI	5	7	- 2
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	7	10	- 3
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	1703	1171	532
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	16	21	- 5
FARMACIA	9	17	- 8
FORZE ARMATE	51	56	- 5
INDUSTRIA	0	0	0
INQUINAMENTO	19	33	- 14
ISTRUZIONE	28	46	- 18
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	0	1	- 1
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	1	- 1
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	9	21	- 12
POLIZIA DI STATO	5	13	- 8
PROFESSIONI E MESTIERI	4	32	- 28
PUBBLICO IMPIEGO	134	132	2
REGIONE	11	5	6
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	2	0	2
SERVIZI PUBBLICI	19	10	9
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	94	59	35
SICUREZZA PUBBLICA	22	21	1
STRANIERI	77	82	- 5
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	1	12	- 11
VITTIME DEL DOVERE	2	0	2
<b>TOTALE</b>	<b>3133</b>	<b>2781</b>	<b>352</b>

T.A.R. LECCE

10 - RICORSI DEFINITI CON ALTRI PROVVEDIMENTI PER CLASSIFICAZIONE

Classificazione	Totale 2015	Totale 2014	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	4	1	3
AGRICOLTURA E FORESTE	2	5	- 3
AMBIENTE	26	32	- 6
ANTICHITA' E BELLE ARTI	0	1	- 1
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	19	26	- 7
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	0	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	24	49	- 25
CACCIA E PESCA	0	1	- 1
CARABINIERI	2	0	2
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	1	- 1
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	16	31	- 15
COMUNE E PROVINCIA	21	25	- 4
DEMANIO STATALE, REGIONALE	7	13	- 6
EDILIZIA ED URBANISTICA	110	92	18
ELEZIONI	2	0	2
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	1	3	- 2
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	187	156	31
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	5	13	- 8
FARMACIA	1	3	- 2
FORZE ARMATE	5	15	- 10
INDUSTRIA	0	0	0
INQUINAMENTO	1	5	- 4
ISTRUZIONE	5	10	- 5
LEVA MILITARE	1	0	1
MAGISTRATI	0	1	- 1
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	2	- 2
NOTAI	1	0	1
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	3	6	- 3
POLIZIA DI STATO	3	3	0
PROFESSIONI E MESTIERI	1	12	- 11
PUBBLICO IMPIEGO	54	25	29
REGIONE	2	0	2
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	1	10	- 9
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20	15	5
SICUREZZA PUBBLICA	3	8	- 5
STRANIERI	37	20	17
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	0	1	- 1
VITTIME DEL DOVERE	1	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>565</b>	<b>585</b>	<b>-20</b>

**11 - Ricorsi Depositati per Ottemperanza**

<b>Anno</b>	<b>Prima Sezione</b>	<b>Seconda Sezione</b>	<b>Terza Sezione</b>	<b>TOTALE</b>
<b>2010</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>97</b>
<b>2011</b>	<b>126</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>171</b>
<b>2012</b>	<b>400</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>495</b>
<b>2013</b>	<b>302</b>	<b>237</b>	<b>232</b>	<b>771</b>
<b>2014</b>	<b>613</b>	<b>467</b>	<b>495</b>	<b>1.575</b>
<b>2015</b>	<b>797</b>	<b>553</b>	<b>540</b>	<b>1.890</b>

**12 - Ricorsi Depositati per Ottemperanza Legge Pinto**

<b>Anno</b>	<b>Prima Sezione</b>	<b>Seconda Sezione</b>	<b>Terza Sezione</b>	<b>TOTALE</b>
<b>2010</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
<b>2011</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72</b>
<b>2012</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>369</b>
<b>2013</b>	<b>248</b>	<b>184</b>	<b>205</b>	<b>637</b>
<b>2014</b>	<b>434</b>	<b>451</b>	<b>460</b>	<b>1.345</b>
<b>2015</b>	<b>527</b>	<b>530</b>	<b>511</b>	<b>1.568</b>

**13 - Ricorsi Depositati per Ottemperanza avverso Ministero Salute**

<b>Anno</b>	<b>TOTALE</b>
<b>2010</b>	<b>9</b>
<b>2011</b>	<b>23</b>
<b>2012</b>	<b>13</b>
<b>2013</b>	<b>18</b>
<b>2014</b>	<b>88</b>
<b>2015</b>	<b>155</b>

**14 - CONTRIBUTO UNIFICATO**

<b>Anno</b>	<b>Importo dovuto</b>
<b>2013</b>	<b>1.521.770,00</b>
<b>2014</b>	<b>1.631.199,00</b>
<b>2015</b>	<b>1.537.729,50</b>

**15 - ANNO 2015**

<b>Giacenza al 31.12.2014</b>	<b>Ricorsi Depositati 2015</b>	<b>Ricorsi Definiti con Sentenza 2015</b>	<b>Ricorsi Definiti con Decreto Decisorio 2015</b>	<b>Ricorsi Definiti con altri provvedimenti 2015</b>	<b>Totale Ricorsi Definiti 2015</b>	<b>Giacenza al 31.12.2015</b>
	<b>3.214</b>	<b>3.133</b> (di cui <b>127</b> con sentenza breve)	<b>315</b>	<b>250</b>	<b>3.698</b>	<b>4.526</b>

T.A.R. LECCE

16- RICORSI PERVENUTI PER AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

<b>Amministrazione Intimata</b>	<b>Totale</b>
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1456
REGIONE PUGLIA	233
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	227
MINISTERO DELLA SALUTE	157
MINISTERO DELL'INTERNO	136
COMUNE DI LECCE	87
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	83
MINISTERO DELLA DIFESA	73
COMUNE DI TARANTO	57
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE	53
COMUNE DI GALLIPOLI	53
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO	49
COMUNE DI BRINDISI	41
SOPRINTENDENZA PER BENI ARCHE PAES. E PATR. STOR. ART. ETNOANT.	40
COMUNE DI NARDO'	39
PROVINCIA DI BRINDISI	33
U.T.G. - PREFETTURA DI LECCE	33
PROVINCIA DI LECCE	32
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	30
QUESTURA DI LECCE	30
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	27
COMUNE DI MATINO	25
AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI	20
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	20
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	20
QUESTURA DI BRINDISI	20
COMUNE DI MARTINA FRANCA	18
PROVINCIA DI TARANTO	18
COMUNE DI COPERTINO	17
COMUNE DI OSTUNI	17
COMUNE DI SALVE	17
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	17
COMUNE DI TRICASE	15
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	15
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (ARPA) - PUGLIA	14
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	13
QUESTURA DI TARANTO	13
COMUNE DI MASSAFRA	12
COMUNE DI PORTO CESAREO	12
COMUNE DI MANDURIA	11
COMUNE DI CAROVIGNO	10
COMUNE DI GROTTAGLIE	10
COMUNE DI OTRANTO	10